

INFORMAZIONI SULLA BANCA

La Cassa Rurale – Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella Società Cooperativa

Via : 3 Novembre, 20 - 38079 - Tione di Trento (TN)

Tel.: 0465 896896 - Fax: 0465 896899

Email: info@lacassarurale.it Sito internet: www.lacassarurale.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Trento n. 1908

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4038.6.0 - cod. ABI 08078

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157639

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L'operazione di incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni consiste nel curare, per conto del Cliente (Ordinante), il realizzo, solitamente ma non necessariamente su altra piazza, di tratte / documenti / assegni (d'ora in avanti "Documenti") in conformità alle istruzioni ricevute dall'Ordinante, ottenendone il pagamento e/o l'accettazione ovvero disponendone la consegna contro pagamento e/o accettazione e/o altri termini e condizioni.

Si tratta di un'operazione, solitamente regolante il pagamento della compravendita di merci o della prestazione di servizi, con la quale le parti convengono che la consegna dei Documenti relativi alla prestazione commerciale sottostante e la contestuale esecuzione dell'obbligazione del compratore avvengano tramite Banca. La esecuzione di queste operazioni prevede la necessaria relazione tra due Banche corrispondenti domiciliate nel Paese del venditore e del compratore. Le due Banche restano rigorosamente estranee alle motivazioni commerciali e contrattuali dei pagamenti nonché alla gestione, sotto ogni profilo, delle merci il cui valore è espresso dai Documenti all'incasso o all'accettazione. La Banca del debitore si limita ad eseguire le istruzioni ricevute dalla Banca del creditore che le ha inviato i Documenti su mandato del creditore. Le operazioni di incasso sono disciplinate da specifiche Norme (Norme Uniformi della ICC relative agli Incassi – di seguito "NUI") emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) che le Banche necessariamente applicano. Il testo di tali Norme è consultabile presso la Banca, oppure è ottenibile direttamente presso la Sezione Italiana della ICC (sito web: www.cciitalia.org , email: icc@cciitalia.org).

Principali rischi tipici

Poiché l'operazione di incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni è separata dall'operazione commerciale sottostante, se i Documenti da incassare comprendono un documento di trasporto di merci inviate al compratore, il venditore sopporta i rischi di giacenza della merce a destino derivanti dall'eventuale mancato pagamento. Per lo stesso motivo di cui sopra il compratore che acquista su Documenti sopporta i rischi di eventuali inadempienze contrattuali a carico della merce per genere, qualità, quantità.

Le operazioni denominate in moneta diversa da quella nella quale effettuare il pagamento sono soggette al rischio della variazione del cambio, essendo questo determinato al momento del pagamento dei Documenti e, quindi, non conoscibile al momento della loro emissione.

Nel caso di operazioni di incasso di titoli di credito non onorati, il creditore sopporta il rischio di una diversa o nulla protezione del suo credito per effetto della legislazione vigente nel Paese del debitore.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

Spese di incasso	€ 50,00
Spese di incasso a mezzo assegno	€ 50,00

VALUTE

Valute addebito

In giornata

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere per giusta causa, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall'apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell'art. 1186 cod.civ. (insolvenza del Cliente, diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 15 giorni.

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la Banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo avviso al cliente di quindici giorni tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso. Il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano il ripristino dell'apertura di credito. Il Cliente, anche senza un'espressa richiesta della Banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

La Cassa Rurale – Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Ufficio Reclami

Via 3 Novembre, 20 – 38079 Tione di Trento (TN)

Fax: +39 0465 896899,

e-mail reclami@lacassarurale.it pec: reclami@pec.lacassarurale.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
Documenti	In caso di transazioni commerciali di compravendita i Documenti sono generalmente rappresentati da: fattura, documento di trasporto,

	documento di assicurazione, certificato di origine. Altra documentazione eventuale dipende dal singolo contratto e dalle condizioni di resa della merce (Incoterms® ICC)
Istruzioni dell'ordinante	Si tratta delle condizioni che l'Ordinante stabilisce perché i Documenti siano consegnati al compratore e dipendono dal contratto sottostante. Sono comunicate alla Banca del debitore tramite la Banca dell'Ordinante che accoglie l'operazione d'incasso o accettazione e costituiscono l'unica fonte che determina il comportamento della Banca del debitore, anche se dai Documenti oggetto dell'incasso fossero rilevabili condizioni di consegna diverse.
Contro pagamento	Si intende che i Documenti possono essere consegnati al debitore se questi paga il valore dell'incasso, se cioè la Banca del compratore è in grado di assicurare al venditore un incondizionato e definitivo accredito.
Contro accettazione (di tratta)	Si tratta di altre condizioni di consegna che l'Ordinante può stabilire. Ad esempio: contro pagamento di una certa percentuale del valore della transazione; contro impegno scritto del debitore a pagare entro una scadenza convenuta specificata nelle istruzioni dell'Ordinante; contro emissione di garanzia bancaria della Banca del debitore da specificare nelle istruzioni
Contro altri termini e condizioni	Si tratta di altre condizioni di consegna che l'Ordinante può stabilire. Ad esempio: contro pagamento di una certa percentuale del valore della transazione; contro impegno scritto del debitore a pagare entro una scadenza convenuta specificata nelle istruzioni dell'Ordinante; contro emissione di garanzia bancaria della Banca del debitore da specificare nelle istruzioni dell'Ordinante.
Valuta/divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice.
Negoziazione	Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese.

C.R. ADAMELLO GIUDICARIE
VALSABBIA PAGANELLA
(Firma Banca)

(Luogo e Data)

(Il cliente per accettazione)